



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Annamaria Casadonte	presidente
dott.ssa Stefania Calò	giudice rel.
dott.ssa Simona Boiardi	giudice

nel procedimento n. 105/2026 promosso da IPIFIN COLLECTION SRL per l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ROBERTO BENASSI (codice fiscale BNSRRT61R07L184I), nato a Toano (RE) il 07/10/1961 ed ivi residente, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che, con ricorso depositato in data 30/06/2026, IPIFIN COLLECTION SRL ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 2 ccii, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. Roberto Benassi, affermando di essere creditrice di euro 86.622,69;

verificata la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e dato atto che il debitore non si è costituito in giudizio;

rilevato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, ccii, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III ccii (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la competenza del Tribunale di Reggio Emilia ex art 27, commi 2 e 3 ccii, poiché il debitore è residente a Toano (RE), come da certificato di residenza, e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione



controllata dimostrare che la controparte rientra tra i soggetti assoggettabili alla procedura concorsuale in oggetto e che sussistono lo stato di insolvenza ed il presupposto previsto dall'art. 268 comma 2 CCII (debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 50.000,00);

ritenuto che l'art.268 comma 3 CCII dispone, per la sola ipotesi che la domanda sia proposta nei confronti di un debitore che sia persona fisica, che non si fa luogo all'apertura della procedura ove non sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che la domanda è rivolta verso una persona fisica e che non risulta attestata, tramite OCC, l'insussistenza di attivo da distribuire;

considerato che alla luce dell'istruttoria esperita, sussistono tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infatti, che la società istante ha provato di essere creditrice di euro 86.622,69;

ritenuto, quindi, che risultano debiti scaduti per un importo superiore ad euro 50.000,00;

rilevato che il resistente versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità del credito della ricorrente;

osservato, quindi, che il debitore si trova in una in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del codice della crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

osservato che non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

considerato che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come verranno quantificate, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;



rilevato che sarà quindi obbligo del debitore effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato dovranno intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato che va nominato liquidatore l'avv. Maria Valentina Mazzeo;

ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 ccii, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;

considerato, quanto alla durata della procedura, che ex artt. 272 e 283 ccii: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura ex art. 272, comma 3, ccii; 2) conseguentemente, le quote di reddito mensile e le tredicesime e quattordicesime dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito, o comunque beni sopravvenuti, e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti ex artt. 272, comma 3 bis e 282 comma 2 bis, ccii, ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma 8, ccii; 4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito,



tredicesime mensilità ed eventuali beni sopravvenuti, anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

rilevato che le quote di reddito e le tredicesime e quattordicesime mensilità percepite, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e sino al momento della decisione sull'esdebitazione, dovranno essere accantonate sino al provvedimento sull'esdebitazione; nel caso di concessione del beneficio dell'esdebitazione, quanto accantonato andrà restituito, mentre, in caso contrario andrà definitivamente incamerato;

rilevato che, quindi, nel programma di liquidazione il liquidatore dovrà: 1) prevedere anche l'apprensione delle quote di reddito e delle tredicesime e quattordicesime mensilità per i tre anni successivi all'apertura della procedura e, quindi, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, ccii; 2) aggiornare il programma di liquidazione, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, con l'indicazione, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, della durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e delle tredicesime e quattordicesime mensilità fino al momento in cui sarà acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 ccii;

considerato che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 ccii;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. ccii;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. ROBERTO BENASSI (codice fiscale BNSRRT61R07L184I), nato a Toano (RE) il 07/10/1961;



II. nomina giudice delegato la dott. Stefania Calò;

III. nomina Liquidatore l'avv. Maria Valentina Mazzeo;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VIII. dispone che il debitore verserà alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese mensili di mantenimento, come verranno quantificate dal giudice delegato;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. ordina, se il patrimonio del liquidatore comprenda beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

XII. dispone che il giudice delegato disponga quale somma mensile percepita dal debitore non sia compresa nella liquidazione, all'esito delle verifiche che verranno effettuate dal liquidatore;

XIII. in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, il liquidatore trasmetterà ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti e al debitore una relazione, in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, ccii per l'esdebitazione, assegnando il termine



di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite queste ultime, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale, con allegate le osservazioni ricevute, il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, ccii;

XIV. dispone l'inserimento, a cura della cancelleria, della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XV. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 04/08/2026 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice rel.

Stefania Calò

La Presidente

Annamaria Casadonte

